

UN NUOVO DIRITTO ALLA PRIVACY

Vittorio Colomba

Un nuovo volto è stato attribuito al diritto alla privacy, la cui tutela non sarà più affidata ad un insieme di adempimenti successivi alla raccolta del dato ma diventerà, fin dall'origine dell'attività, un elemento fondante l'organizzazione aziendale.

Dopo ben quattro anni di lavori, infatti, lo scorso 14 aprile, il Parlamento Europeo ha approvato in seconda lettura il pacchetto legislativo di riforma sulla protezione dei dati personali, composto da un Regolamento generale, dedicato alla revisione dell'intera disciplina in materia di privacy, e da una Direttiva, specificamente indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all'esecuzione delle sanzioni penali.

Il pacchetto, che entrerà a regime in ciascun Stato Membro decorsi due anni dalla sua entrata in vigore (venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea), uniforma finalmente a livello europeo la legislazione in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il Regolamento, sostituendo la direttiva 95/46/CE (attualmente recepita dal legislatore italiano attraverso il Codice della Privacy), introduce nuovi oneri a carico delle società in un'ottica di maggiore responsabilizzazione interna.

In questo contesto, si colloca l'originale concetto di "Privacy by design": le misure tecniche ed organizzative più adeguate alla tutela dei dati personali trattati nell'ambito dell'attività aziendale dovranno essere adottate già nella fase di progettazione del trattamento stesso, oltre che nella sua fase di esecuzione.

Cambia, inoltre, il livello di sicurezza delle misure da adottare: saranno superati i concetti di misure minime ed idonee per fare posto ad un principio di discrezionalità, in favore del titolare del trattamento, cui competerà decidere quali protezioni utilizzare, adeguandole ai rischi che l'uso dei dati comporta.

Le imprese operanti nel settore della tutela del credito non saranno esenti da cambiamenti: considerando la natura dei dati trattati, le tecnologie applicate, il contesto di riferimento e le finalità perseguite, dovranno effettuare una valutazione di impatto dei trattamenti stessi sulla protezione dei dati (c.d. Privacy Impact Assessment), al risultato della quale commisurare le misure di sicurezza da adottare.

Per alcune imprese del settore, inoltre, sarà necessario inserire nel proprio organico un Responsabile della protezione dei dati personali che vigili sull'applicazione del Regolamento ed interagisca con l'Autorità di Controllo.

Questa nuova figura professionale imposta dal Regolamento è il DPO (Data Protection Officer), un professionista che dovrà avere competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi, al quale verrà attribuito il compito di valutare ed organizzare la gestione dei dati all'interno dell'azienda - e dunque anche

la loro protezione - affinché il trattamento sia posto in essere nel pieno rispetto della normativa.

Anche l'apparato sanzionatorio posto a presidio della sicurezza dei dati è stato implementato e rafforzato dal legislatore comunitario.

Il Regolamento richiede, infatti, alle Autorità di Controllo di ciascun Stato Membro di provvedere affinché le sanzioni inflitte siano efficaci, proporzionate e dissuasive, prevedendo, per le violazioni più gravi, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, qualora superiore alla predetta soglia.

Resta salva la competenza di ciascuno Stato Membro nel delineare il perimetro delle violazioni non soggette a sanzioni amministrative (ad esempio in ambito penale); a tal proposito ciascun Paese dovrà comunicare alla Commissione Europea le fattispecie individuate, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento.

L'adozione di questo complesso quadro organizzativo avrà i suoi benefici: le imprese, difatti, saranno sgravate dall'attuale obbligo di notificazione all'Autorità di Controllo, spesso fonte di oneri amministrativi e finanziari non indifferenti, e potranno addebitare un contributo agli interessati per le richieste di accesso ai dati manifestamente infondate o eccessive.

Per alcune realtà aziendali si rivelerà vantaggioso il meccanismo introdotto dalla nuova normativa del c.d. One-Stop-Shop, ovvero la possibilità offerta ad una società attiva in più Paesi di trattare solo con l'Autorità Garante dello Stato in cui ha il proprio stabilimento principale. In questo modo saranno ridotti i costi necessari per la risoluzione delle controversie e sarà garantita una maggior certezza del diritto.

A questo insieme di regole corrisponderanno nuovi diritti in capo ai cittadini.

Invero, il Legislatore europeo, oltre a rimarcare i principi di trasparenza e di accessibilità, ha espressamente riconosciuto il diritto all'oblio ed il diritto alla portabilità del dato.

In forza del diritto all'oblio, il cittadino potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati personali, ritirando il consenso a suo tempo prestato, ma solo qualora si accerti che il trattamento non è più necessario rispetto alle finalità perseguite con la raccolta.

Grazie al diritto alla portabilità del dato, invece, ogni individuo interessato potrà ricevere - in formato elettronico strutturato e di uso comune - i dati personali che lo riguardano e farne un ulteriore uso, trasmettendoli da un sistema di trattamento elettronico ad un altro.

In ogni caso, nel biennio che separa l'entrata in vigore del Regolamento dalla sua attuazione, ciascuno Stato Membro avrà un certo margine discrezionale nell'armonizzazione interna delle regole introdotte, al fine di garantire una maggiore coerenza con la legislazione nazionale.